

CONVENZIONE TRA LA ASL 1 DI SASSARI E LA ASL 5 DI ORISTANO PER L'ESPLETAMENTO

DELLE ATTIVITÀ DI ESPERTO DI RADIOPROTEZIONE (EdR) E DI ESPERTO RESPONSABILE

DELLA SICUREZZA IN RM (ERSRM) CON CONTESTUALE SUPPORTO DI PERSONALE TECNICO.

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale n.1 di Sassari, di seguito denominata ASL di Sassari,

con sede legale in Sassari, via Catalocchino n. 9/11 Cod.Fisc. e P. IVA

02884000908, rappresentata dal Direttore Generale dott. Flavio Sensi, in qualità

di Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la medesima,

E

L'Azienda Socio Sanitaria n.5 di Oristano, di seguito denominata ASL di Oristano,

con sede legale in Oristano, via Carducci n.35, Cod. Fisc. e P.IVA 01258180957

nella persona del Direttore Generale dott. Angelo Maria Serusi, in qualità di

Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la medesima;

PREMESSO CHE

- la ASL di Oristano svolge attività che, ai sensi del Decreto Legislativo 31

luglio 2020, n. 101, e al Decreto Ministeriale 14.01.2021, impone la sorveglianza

fisica della protezione dei lavoratori e degli individui della popolazione espo-

sti al rischio di radiazioni, nonché della sicurezza in Risonanza Magnetica e

necessita pertanto delle figure dell'Esperto di Radioprotezione (EdR) ed Esperto

Responsabile della Sicurezza in RM (ERSRM) iscritto nell'apposito elenco isti-

tuito presso il Ministero del lavoro e dell'Esperto Responsabile della Sicurezza

in Risonanza Magnetica affiancato da personale tecnico di supporto;

- la suddetta figura è presente, tra il personale in organico, solo per quanto

concerne la materia di Dirigenza Fisica e, pertanto, si rende necessario

nell'immediato garantire gli obblighi di legge in materia con ricorso a presta-

zione professionale di dipendenti di altre Aziende Sanitarie previa stipula di

accordo convenzionale;

- la Direzione dell'ASL di Sassari ha espresso parere favorevole alla stipula di

apposito rapporto convenzionale per regolamentare lo svolgimento dell'attività

oggetto della presente convenzione, mediante l'utilizzo di proprio personale in

possesso dei titoli richiesti;

- Le prestazioni oggetto del presente accordo verranno espletate dal Dirigente

Fisico, per le attività in qualità di Esperto di Radioprotezione (EdR) e di

Esperto Responsabile della Sicurezza in RM (ERSRM) coadiuvato da Personale tec-

nico di supporto, a tale fine individuato, ai sensi e per gli effetti del CCNL

2016/2018 Area Sanità, al di fuori dell'impegno di servizio e nella salvaguardia

delle esigenze e dei volumi di attività previsti per l'attività istituzionale di

competenza.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1 - Oggetto della convenzione

Quanto precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Oggetto della presente convenzione è lo svolgimento da parte di professionisti

individuati dalla ASL di Sassari, in possesso dei requisiti, dell'incarico di

Esperto di Radioprotezione (EdR) e di Esperto Responsabile della Sicurezza in RM

(ERSRM) e di Personale Tecnico di supporto, proveniente dalla ASL di Sassari, e

di tutti i riconnessi compiti ai medesimi attribuiti dal D.Lgs. n.101/2020 ed in

particolare dall'articolo 139 e dal D.M. 14.01.2021.

L'impegno orario per lo svolgimento delle attività richieste con il presente ac-

cordo è stimato in una media di **n.10 ore** (dieci ore) per mese, per l'Esperto di

Radioprotezione (EdR) ed Esperto Responsabile della Sicurezza in RM (ERSRM) e

n.25 ore (venticinque ore) per mese per il Personale tecnico di supporto.

Art.2 - Formale attribuzione dell'incarico

Al Dirigente Fisico, Esperto di Radioprotezione (EdR) ed Esperto Responsabile

della Sicurezza in RM (ERSRM) individuato dalla ASL di Sassari, dopo la sotto-

scrizione del presente accordo tra le due ASL, verrà conferito formale incarico

che ne disciplina le modalità operative e questi è tenuto a rilasciare specifica

dichiarazione di accettazione;

Art.3 - Modalità di erogazione delle prestazioni

Le prestazioni oggetto del presente accordo verranno espletate dal Dirigente Fi-

sico, Esperto in Radioprotezione ed Esperto Responsabile della Sicurezza in RM e

dal Personale tecnico di supporto, ai sensi e per gli effetti del CCNL 2016/2018

dell'Area Sanità, al di fuori dell'impegno di servizio e nella salvaguardia delle

esigenze e dei volumi di attività previsti per l'attività istituzionale di com-

petenza.

Il Dirigente Fisico, Esperto di Radioprotezione (EdR) ed Esperto Responsabile

della Sicurezza in RM (ERSRM) e il Personale tecnico di supporto, dovranno al-

tresì attestare per iscritto, sotto la propria responsabilità, la compatibilità

della prestazione lavorativa con la normativa vigente, in particolare in materia

di orario di lavoro (ore di riposo giornaliero e numero massimo di ore di lavoro

nell'arco della settimana etc.), ai sensi del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i. e della

Legge n.161/14.

La piena osservanza di detto obbligo di legge sarà garantito dalle intese che

intercorreranno tra la Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero richiedente,

previa autorizzazione della Direzione Generale dell'ASL di Sassari, ed i Diret-

tori delle Strutture coinvolte della ASL di Oristano.

Art.4 - TARIFFE E RENDICONTAZIONE

Per l'esecuzione delle prestazioni di cui agli artt. 1 e 2, la ASL di Oristano si impegna a corrispondere alla ASL di Sassari per il Dirigente Fisico tenuto a svolgere l'attività di Esperto di Radioprotezione (EdR) e di Esperto Responsabile della Sicurezza in RM (ERSRM), il compenso orario, onnicomprensivo, lordo di **€ 84,00** (diconsi euro ottantaquattro/00) oltre IRAP per il Personale tecnico di supporto il compenso orario, onnicomprensivo, lordo di **€ 52,50** (diconsi euro cinquantadue/50) oltre IRAP. È previsto inoltre un rimborso spese di viaggio che verrà liquidato nella misura prevista dall'attuale normativa per i dipendenti pubblici che utilizzano il mezzo proprio, nella misura di un unico rimborso giornaliero valido per tutti i membri del personale dell'ASL di Sassari che si trovano a effettuare spostamenti nella medesima giornata. Nessun altro compenso, indennità, rimborso a qualsiasi titolo potrà essere vantato e preteso nei confronti di questa ASL per le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

Il compenso mensile risultante dal computo delle ore verrà corrisposto all'ASL di Sassari che provvederà successivamente all'attribuzione ai dipendenti che hanno garantito le attività richieste.

L'avvenuta esecuzione delle attività, sarà documentata mensilmente sia dall'Esperto di Radioprotezione (EdR) ed Esperto Responsabile della Sicurezza in RM (ERSRM) sia dal Personale di supporto impiegato dell'ASL di Sassari, mediante la compilazione e sottoscrizione di apposito documento attestante le attività effettuate (rendiconto mensile dell'attività svolta - ore rese) debitamente validata dalla Direzione Sanitaria interessata alla prestazione, ovvero del Presidio Ospedaliero di Oristano, ed inviata alla SC Affari Generali e Area funzioni

legali della ASL di Oristano. Tale rendiconto sarà inoltrato dall'Esperto di Radioprotezione (EdR) ed Esperto Responsabile della Sicurezza in RM (ERSRM) e dal Personale di supporto impiegato dell'ASL di Sassari anche alla S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione dell'ASL di Sassari entro il quindicesimo giorno del mese successivo allo svolgimento dell'attività.

Sulla base della rendicontazione validata, la ASL di Oristano emetterà un ordine tramite il Nodo Smistamento Ordini (NSO), per consentire l'emissione di regolare fattura da parte dell'ASL di Sassari che provvederà all'emissione della relativa fattura mensile nel termine di 15 giorni dalla ricezione sia dell'ordine che della rendicontazione. I pagamenti verranno effettuati dall'ASL di Oristano dietro presentazione di relativa fattura emessa dall'ASL di Sassari. L'ASL di Oristano si impegna ad effettuare il pagamento e la liquidazione delle fatture entro il sessantesimo giorno dal ricevimento delle stesse con versamento dell'importo dovuto mediante bonifico bancario. L'ASL di Sassari procederà alla liquidazione dei compensi a favore dei Professionisti coinvolti esclusivamente previo incasso delle somme dovute dalla ASL di Oristano.

Art.5 - ONERI ASSICURATIVI

Gli oneri assicurativi relativi alla responsabilità civile verso terzi, nonché per infortuni, anche in itinere, sono a totale carico dell'ASL di Oristano, ivi compresi eventuali oneri per la tutela legale, relativi alle attività che l'Esperto di Radioprotezione (EdR) ed Esperto Responsabile della Sicurezza in RM (ERSRM) e il Personale di supporto impiegato dell'ASL di Sassari potranno essere.

Art.6 - DURATA E RECESSO

La presente Convenzione avrà decorrenza annuale dalla data del 21/09/2023 alla

data del 20/09/2024. Il rinnovo tacito non è consentito.

Le parti hanno la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione con preavviso di 30 giorni, notificato mediante P.E.C..

In caso di recesso, l'ASL di Sassari avrà diritto di conseguire il corrispettivo delle prestazioni effettivamente rese sino alla data di efficacia della dichiarazione di recesso, restando escluso il diritto ad ogni ulteriore compenso a qualsiasi titolo.

Art.7 - TRATTAMENTO DEI DATI

Con il presente atto il personale coinvolto è autorizzato, ai sensi del Regolamento Europeo sulla privacy 2016/679, al trattamento dei dati personali per le attività istituzionali, ai soli fini dell'espletamento delle attività di cui alla presente Convenzione e nei limiti delle esigenze derivanti dalle stesse.

Tutti i dati e le informazioni di cui l'Esperto di Radioprotezione (EdR) ed Esperto Responsabile della Sicurezza in RM (ERSRM) e il Personale di supporto impiegato dell'ASL di Sassari entreranno in possesso in ragione della presente Convenzione, sia in occasione dell'attività, sia in relazione alla loro presenza nei locali dell'ASL, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto di divulgarli in qualsiasi modo ed in qualsiasi forma non necessaria all'espletamento dell'attività di cui alla stessa Convenzione, secondo la normativa vigente in materia.

Art.8 - CODICE ETICO COMPORTAMENTALE, PIANO TRIENNALE PREVENZIONE E CORRUZIONE

Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di anticorruzione, nonché all'esistenza di codici etici e comportamentali, consapevoli che le relative violazioni costituiranno inadempimento contrattuale, sanzionabile in misura proporzionale alla gravità. Le parti, in relazione alla

sopra richiamata normativa, danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi a eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.

Art.9- FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie giudiziarie che dovessero insorgere tra le parti in merito alla presente Convenzione, il foro competente sarà quello di Sassari. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle vigenti norme in materia.

Art.10 - SPESE DI BOLLO

L'imposta di bollo, a carico della ASL di Oristano, verrà assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n.642 del 26/10/1972.

Art. 11 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 26/04/1986 n.131.

Eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Il presente atto, composto da n.7 pagine e da n.11 articoli, è sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'art.15, comma 2 bis della Legge 241/1990, come modificato dall'art.6 del D.Lgs. 179/2012, convertito in Legge n.221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

della ASL n.5 di Oristano

della ASL n.1 di Sassari

Dott. Angelo Maria Serusi

Dott. Flavio Sensi